



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **Partecipazione del Comune alla costituzione della
A.S.M. S.p.A. con sede in Rovereto.**

L'anno millenovecento **novantasette** addì **ventisette**
del mese di **maggio** alle ore **19.30**

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

Inviata alla Giunta Provinciale

il **29 MAG. 1997**

Prot. N. **7231**

- | | | | |
|-----|----------------------|---|-------------|
| 1. | TURELLA SANDRO | - | SINDACO |
| 2. | BAROZZI FABRIZIO | - | CONSIGLIERE |
| 3. | BERTOLINI ALESSANDRO | - | " |
| 4. | BERTOLINI MARCO | - | " |
| 5. | BIANCHI RENZO | - | " |
| 6. | CIAGHI BENIAMINO | - | " |
| 7. | CIS LANFRANCO | - | " |
| 8. | COLETTI GIORGIO | - | " |
| 9. | GAZZINI VALTER | - | " |
| 10. | GENTILI BRUNO | - | " |
| 11. | GIRARDELLI ARGIA | - | " |
| 12. | GOBBI PAOLO | - | " |
| 13. | GOBBI RENZO | - | " |
| 14. | MAZZURANA ADRIANA | - | " |
| 15. | PEDROTTI RENZO | - | " |
| 16. | RADAM SAVERIO | - | " |
| 17. | REGOLINI ILENIA | - | " |
| 18. | SILLI FRANCESCO | - | " |
| 19. | SPERI GIUSEPPE | - | " |
| 20. | ZANFEI LEONARDO | - | " |

Assenti i signori: **Speri Giuseppe e Coletti Giorgio,
giustificati.**

Vice **Bertola dott. Loredana**
Assiste il Segretario comunale signor Mario Scollini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Bianchi Renzo

nella sua qualità di Presidente

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. **2** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 88 del T.U.L.L.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L disciplina le possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali da parte dei Comuni;
- in particolare la lettera e) del 3° comma prevede la forma di gestione a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative;
- attualmente il Comune di Mori gestisce in economia diretta i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, erogazione di energia elettrica e di gas metano;
- per la corretta gestione di tali servizi il Comune di Mori si avvale della collaborazione, a mezzo di atti convenzionali e contrattuali, dell'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Rovereto, soprattutto per quanto concerne il supporto tecnico e, parzialmente, amministrativo;
- la gestione dei suddetti servizi assume nel tempo una sempre crescente valenza economica, nonché la necessità di addivenire al perseguimento di economie di scala, realizzabili, tra l'altro, con un sempre maggiore collegamento con le altre realtà pubbliche locali che perseguono le medesime finalità ed esercitano gli stessi servizi;

Presa ora visione della documentazione predisposta dal Comune di Rovereto e dall'Azienda Municipalizzata relativa alla "Fattibilità giuridico - tecnico ed economica dell'aggregazione dei Comuni del Comprensorio" del 7/12/1994 e agli "Appunti e considerazioni sintetiche - possibili forme giuridiche dell'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Rovereto" del 7/12/1995;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Rovereto di data 19/7/1996 n. 10, relativa agli indirizzi per la riforma dell'assetto giuridico dell'A.S.M. e la sua trasformazione in società per azioni, anche nell'ottica del perseguimento delle finalità di tipo economico e gestionale sopra descritte;

Presa visione delle comunicazioni del Comune di Rovereto di data 19/12/1996, relative all'ipotesi di partecipazione del Comune alla costituenda A.S.M. S.p.A., nonché la comunicazione del Comune di Rovereto di data 30/12/1996, relativa alla trasmissione della documentazione per la trasformazione dell'Azienda;



Considerato, come anche in precedenza richiamato, che nel prossimo futuro i servizi pubblici, e principalmente quelli a valenza prettamente economica, saranno caratterizzati da una sempre maggiore richiesta da parte degli utenti di qualità nella loro erogazione, e dalla conseguente necessità di migliorare l'economicità di gestione, con sempre crescenti difficoltà tecnico - finanziarie a carico delle realtà minori;

Considerato che gli Enti gestori dovranno pertanto far fronte da un lato al continuo incremento dei costi per effetto della sempre crescente qualità richiesta e, dall'altro, da un contenimento dei ricavi tariffari conseguente alla maggiore competizione tra i gestori nonché alla nuova metodologia di calcolo dei sistemi tariffari;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini del miglioramento dell'economicità di gestione, aumentare la produttività ma, soprattutto, ricercare formule per individuare una adeguata dimensione del bacino operativo di riferimento;

Rilevato che il quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici imprenditoriali è in continua evoluzione, anche in considerazione delle competenze primarie attribuite alla Regione, per quanto riguarda l'Ordinamento dei Comuni e alla Provincia relativamente all'assunzione dei pubblici servizi, all'energia elettrica, al gas metano e al ciclo integrale dell'acqua;

Richiamati in particolare per quanto riguarda il settore elettrico:

- il D.P.R. 26/3/1977 n. 235 relativo alle norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica;
- la L. 14/11/1995 n. 481 relativa alle norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- in D.M. 28/12/1995 relativo al disciplinare tecnico di concessione del servizio elettrico all'Enel e in particolare il combinato disposto degli artt. 1 e 2 che sancisce l'esclusione del regime di riserva nei territori degli Enti Locali regolamentati dal D.P.R. 26/3/1977 n. 235;
- il d.d.l. approvato dalla Giunta Provinciale di Trento in data 20/11/1995, relativo all'istituzione dell'Azienda Speciale Provinciale per l'Energia e la disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di Autonomia;

Richiamata in particolare per quanto riguarda il settore del ciclo integrale delle acque la L. 5/1/1994 n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, e preso atto che la Provincia ha isti-

tuito un gruppo di lavoro per la predisposizione delle misure attuative nel settore;

Preso atto che le realizzazioni e gestioni coordinate dei servizi pubblici locali determinano riduzione dei costi nonché il contenimento del disagio per i cittadini, come dimostrato dai progetti comuni realizzati con realtà locali limitrofe, ed in particolare con l'A.S.M. del Comune di Rovereto;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Rovereto del 14/2/1997 n. 6, relativa alla riforma dell'assetto giuridico dell'A.S.M. - Ordine del giorno in merito al programma di costituzione della società per azioni;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Rovereto del 29 aprile 1997 n. 45, con la quale il Comune di Rovereto ha proceduto alla trasformazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati in Società per Azioni, con le relative approvazioni degli schemi di Statuto, Contratto Programma e Contratti di Servizio della costituenda A.S.M. S.p.A.;

Visto lo schema di Statuto della predetta costituenda Società, trasmesso dal Comune di Rovereto con nota n. prot. 14762 del 30 aprile 1997 e in particolare l'art. 4 (Oggetto Sociale), l'art. 9 (Detenzione delle Azioni), l'art. 15 (Validità delle deliberazioni), l'art. 18 (Compiti del Consiglio d'Amministrazione), l'art. 23 (Direttore Generale), l'art. 25 (Esercizio Sociale, Budget, Piano Programma e Piano Pluriennale degli investimenti) e l'art. 26 (Ripartizione degli Utili);

Visto lo schema di Contratto di Programma, parimenti trasmesso con la suddetta nota, ed in particolare l'art. 1 (Oggetto del Contratto di Programma), l'art. 2 (Applicabilità del Contratto di Programma), l'art. 5 (Programma degli investimenti), l'art. 6 (Lavori sul territorio e ripristino del suolo pubblico), l'art. 10 (Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi), l'art. 11 (tariffe, prezzi e condizioni di fornitura), l'art. 16 - lett. A, C e D - (Accordi futuri sulla partecipazione - partecipazione delle Amministrazioni degli Enti Locali e rapporti di collaborazione - partecipazione dei cittadini - Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale) e il capo III^o che individua i settori di necessaria autoregolamentazione ad opera della società;

Visti gli schemi dei Contratti di Servizio ed in particolare l'art. 2 (Oggetto), l'art. 5 (Obblighi della Società), l'art. 6 (Obblighi di collaborazione del Comune), l'art. 7 (Controllo di qualità), l'art. 8 (Prezzi e tariffe del servizio), l'art. 9 (Diritti di uso e di esclusiva, limitatamente alla gestione del servizio), gli artt. 13



e 14 (Revoca e Decadenza per inadempimento) e l'art. 16 (Modifiche consensuali alla convenzione);

Preso atto che i documenti approvati dal Consiglio Comunale di Rovereto tengono conto anche delle esigenze di servizio di questa Amministrazione comunale specificatamente per quanto riguarda:

- la convocazione di almeno due Assemblee annue (art. 12 Statuto);
- i quorum più elevati per la validità delle deliberazioni assembleari (art. 15 Statuto);
- i compiti qualificanti attribuiti all'Assemblea Ordinaria (art. 16 Statuto);
- l'attribuzione della gestione operativa, secondo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio d'Amministrazione, al Direttore Generale (art. 23 Statuto);
- la destinazione di quota parte degli utili a liberalità (art. 26 Statuto);
- l'impegno della Società ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire correttezza, imparzialità e trasparenza del proprio operato nonché l'impegno a favorire il risparmio energetico e il razionale utilizzo delle fonti energetiche (art. 1 Contratto Programma);
- l'adozione della Carta dei Servizi (art. 4 Contratto Programma);
- le priorità predeterminate per la programmazione degli investimenti, con particolare riferimento al miglioramento dei sistemi di sicurezza, la standardizzazione nella qualità dei servizi erogati, la realizzazione e acquisizione di impianti e attrezzature per il contenimento dei costi e l'estendimento dei servizi a zone non servite (art. 5 Contratto Programma);
- le modalità di esecuzione dei lavori sul territorio (art. 6 Contratto Programma);
- l'impegno del Comune di Rovereto a garantire alle Amministrazioni Comunali, per un periodo di tre anni, il valore massimo di conferimento come da valutazione dell'esperto nominato dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 2343 Cod. Civ.; la possibilità per i cittadini utilizzatori dei servizi di sottoscrivere quote di azioni privilegiate (art. 16 Contratto Programma);
- il diritto, a favore degli altri soci, di nominare due Consiglieri d'Amministrazione e due componenti del Collegio Sindacale (art. 16 Contratto Programma);
- la ricerca della trasparenza e imparzialità della Società prevista negli artt. 17, 18 e 19 del Contratto Programma;
- la definizione puntuale dei rapporti contrattuali tra la società e il Comune affidatario del servizio ed in particolare la contrattazione di un corrispettivo che la società dovrà versare al Comune per il diritto ad esercitare il servizio sul territorio comunale (art. 9 Contratto di Servizio);

- la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e obbligazioni convertibili in capo al Comune di Rovereto nonché la detenzione delle residue azioni ordinarie solo da parte di soggetti esercenti attività nel settore operativo della società e delle azioni privilegiate per gli utilizzatori dei servizi e i dipendenti (art. 9 Statuto);

Rilevato, dagli intercorsi contratti con il Comune di Rovereto, che la costituzione della Società con atto formale avverrà in tempi assai ristretti (presumibilmente il 30 maggio 1997), e che l'adesione immediata alla Società stessa comporta tutti i vantaggi previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al Codice Civile, per i soci fondatori delle Società di capitali;

Ritenuto quindi opportuno e rispondente al pubblico interesse aderire fin da subito formalmente, con apporto di capitale monetario alla costituenda Società con una partecipazione di tipo unicamente finanziario, riservandosi peraltro ogni più ampia e discrezionale valutazione successiva, dopo l'espletamento di tutte le procedure previste e le valutazioni di tipo economico, finanziario, gestionale, politico ed amministrativo, l'eventuale conferimento dei beni e l'affidamento dei servizi sopra descritti alla Società costituenda;

Preso atto che in sede di approvazione del bilancio preventivo, quale impegno programmatico nel senso di cui al presente provvedimento, è stato previsto apposito stanziamento di bilancio quale quota di adesione alla Società suddetta, per lire 10.000.000.= al capitolo 2677 della spesa;


Richiamato l'art. 50 del vigente Statuto Comunale relativo alle modalità di gestione dei servizi pubblici;

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 100 c. 3 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, ai fine di procedere immediatamente al versamento della quota finanziaria di adesione alla Società sopra descritta, ed entrare quindi nella stessa a titolo di socio fondatore;

Visti gli artt. 28 c. 1 lett. f) - 88 c. 3 lett. e) - 96 - 100 e 102 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 102 - comma 1° - del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:



- 
- Sig. Graziola dott. Lorenzo, Responsabile del Servizio Ragioneria in data 16 maggio 1997, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;
 - Vice Segretario comunale in data 26 maggio 1997, sotto il profilo della legittimità;

Vista altresì l'attestazione resa ai sensi dell'art. 62 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, dal Sig. Graziola dott. Lorenzo, Responsabile del Servizio di Ragioneria, in data 16 maggio 1997, da cui risulta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Gazzini Valter), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di esprimere preliminare parere favorevole, ai sensi dell'art. 88 c.3 lettera e) del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L, all'adesione del Comune alla costituenda A.S.M. S.p.A. di Rovereto, per la gestione dei servizi pubblici locali, per le ragioni di seguito riassunte:
 - a) miglioramento degli standard qualitativi dei servizi pubblici erogati sul territorio comunale e contenimento dei costi di esercizio;
 - b) miglioramento dell'affidabilità complessiva e della sicurezza del sistema dei servizi comunali con indubbi benefici per i cittadini e gli operatori;
 - c) perseguimento di ulteriori obiettivi di efficienza e di gestione imprenditoriale dei servizi pubblici comunali nell'interesse dei cittadini;
 - d) miglioramento della valorizzazione complessiva delle risorse comunali attualmente utilizzate per la gestione dei servizi;
2. di approvare l'allegato schema di Statuto della costituenda A.S.M. S.p.A., così come approvato dal Consiglio Comunale di Rovereto con deliberazione del 29 aprile 1997 n. 45, composto da n. 29 articoli;
3. di prendere atto dell'allegato schema di Contratto di Programma, così come approvato dal Consiglio Comunale di Rovereto con deliberazione del 29 aprile 1997 n. 45, composto da n. 19 articoli;
4. di aderire fin da subito con una partecipazione finanziaria alla costituenda A.S.M. S.p.A. con il conferimento in denaro per un importo di lire 10.000.000.=, corrispondente a n. 10.000 azioni del valore nominale di lire 1.000.= cadauna ex art. 5 dello Statuto di cui al precedente punto 2., riservandosi ogni più ampia e discrezionale valutazione successiva, dopo l'espletamento di tutte le

procedure previste e le valutazioni di tipo economico, finanziario, gestionale, politico ed amministrativo, l'eventuale conferimento dei beni e l'affidamento dei servizi in premessa descritti alla Società costituenda. A tale scopo:

- a) autorizza conseguentemente gli Organi e Strutture Comunali, nei limiti delle rispettive competenze, a sottoscrivere e versare l'importo di lire 10.000.000.= quale quota del Capitale Sociale;
 - b) incarica il Segretario comunale Signor Mario Scottini, nato a Trambileno il 2 ottobre 1942, a sottoscrivere ai sensi dell'art. 45 dello Statuto comunale, l'atto costitutivo con riferimento allo schema qui allegato e ogni altro atto occorrente con tutte le eventuali modifiche statutarie che dovessero essere richieste dalla competente autorità giudiziaria in sede di omologazione;
5. di esprimere la volontà di verificare puntualmente le condizioni per il conferimento dei beni comunali e/o diritti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nella costituenda A.S.M. S.p.A. e a tale scopo conferisce mandato alla Giunta Comunale:
- a) di effettuare un'articolata ricognizione del patrimonio comunale per la gestione dei servizi pubblici imprenditoriali, anche ricorrendo a supporti specialistici esterni;
 - b) di individuare i criteri e le modalità per il successivo conferimento nella A.S.M. S.p.A. di tali beni comunali;
 - c) di richiedere al Presidente del Tribunale di Rovereto la nomina dell'esperto per la valutazione dei beni comunali da conferire, ai sensi dell'art. 2343 Cod. Civ.;
 - d) di concordare con l'A.S.M. S.p.A. le modalità e le condizioni di conferimento dei beni comunali nonché gli aspetti contrattuali della gestione dei servizi e di verificare le posizioni del personale comunale attualmente addetto alla gestione dei servizi pubblici, riservandosi in ogni caso qualsiasi decisione come stabilito al precedente punto 4., in considerazione dei risultati tecnici delle predette verifiche e dell'opportunità politico-amministrativa di ogni determinazione al riguardo;
6. di sottoporre al Consiglio Comunale entro il 31/12/1997 la proposta di conferimento dei beni e/o diritti alla A.S.M. S.p.A. nonché gli schemi dei contratti di servizio per l'affidamento alla Società della gestione dei servizi di competenza comunale (servizi a rete), con la determinazione dei corrispettivi che la Società dovrà erogare al Comune;





7. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, e quantificata in lire 10.000.000.= al capitolo 2677 della competenza;
8. di dichiarare, per i motivi meglio espressi in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 100 c. 3 del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L.

GL/rw/ga
(ASM)



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to

Bianchi Renzo

**Vice
Il Segretario**

f.to

Bertola dott. Loredana

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo comunale il giorno 29 maggio 1997 per restarvi giorni dieci consecutivi.

**Vice
IL SEGRETARIO**

f.to **Bertola dott. Loredana**

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (art. 62, comma IV, T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 27/2/1995 n. 4/L)

IL RAGIONIERE CAPO

f.to **Graziola dott. Lorenzo**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li

29.05.1997



**IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
Bertola dott.ssa Loredana**

COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

Il Servizio ENTI LOCALI della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con nota dd. 8 luglio 1997 n° 5855/1-R di Prot. ha comunicato che la Giunta Provinciale nella seduta del giorno 20 giugno 1997 ha esercitato sulla presente deliberazione il controllo di cui agli artt. 96 e 97 del D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L **non riscontrando i vizi di legittimità elencati all'art. 97 citato** ed ha precisato che detta comunicazione è stata inviata a norma del comma 5 dell'art. 97 medesimo.

Mori, 15 luglio 1997
/bm



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Loredana Bertola -**

SCHEMA DI CONTRATTO-PROGRAMMA

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del contratto-programma

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la Società, ai sensi della lett. e) dell'art. 44 della L.R. 4/1/93 n. 1, del combinato disposto degli artt. 45 e 51 del vigente Statuto Comunale di. In particolare il presente contratto regola gli obblighi reciproci del Comune e della Società per garantire da un lato l'autonomia gestionale della stessa e dall'altro il perseguimento degli obiettivi predeterminati dall'Amministrazione comunale. Il contratto altresì impegna la Società ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio energetico e il razionale utilizzo delle fonti energetiche.

Art. 2 - Applicabilità del contratto-programma

Il presente contratto, compatibilmente con le norme specifiche richiamate, impegna la Società all'applicazione dello stesso su tutto il territorio dove opera e si intenderà automaticamente esteso ai nuovi ambiti territoriali, senza necessità di alcun atto di riconoscimento formale e di alcuna manifestazione di volontà espressa da soggetti terzi.

Art. 3 - Modalità operative della Società

La Società si impegna ad operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e a tale scopo la stessa si obbliga ad effettuare i servizi previsti nello Statuto nonché ulteriori attività accessorie purché connesse con l'oggetto sociale. I servizi assunti dovranno rispettare i criteri di economicità, impegnando i Soggetti titolari a stipulare appositi contratti di servizio-convenzioni, predeterminando eventuali interventi per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Art. 4 - Principi per l'erogazione dei servizi

La Società adotterà la Carta dei Servizi, in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/1/1994 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/1995, al fine di garantire a tutti i clienti analoghi standard qualitativi minimi per la fruizione dei servizi, nonché per consentire agli stessi di proporre eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o eventuali reclami.

Art. 5 - Programma degli investimenti

La Società provvederà ad effettuare gli investimenti per il miglioramento complessivo dei servizi nonché per garantire al sistema una miglior affidabilità e razionalità nel rispetto dell'ambiente. A tale scopo il programma preventivo degli investimenti, che sarà annualmente sottoposto all'esame dell'Assemblea dei soci con le relative fonti di finanziamento, sarà predisposto tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- miglioramento dei sistemi di sicurezza, sia nei confronti dei cittadini-clienti che dei lavoratori, e affidabilità del sistema in generale;
- standardizzazione nella qualità dei servizi erogati nell'ambito operativo dell'azienda;
- realizzazione e acquisizione di impianti e attrezzature che consentano un contenimento dei costi di esercizio;
- estendimento dei servizi a zone non servite, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche per garantire l'equilibrio di bilancio.

Art. 6 - Lavori sul territorio: informazione e ripristino del suolo pubblico

La Società dovrà informare adeguatamente i cittadini interessati all'esecuzione dei lavori di propria competenza sul territorio. Le modalità di informazione saranno concordate con gli Enti Locali di riferimento e dovranno tener conto della durata ed entità dei lavori da effettuare.

La Società, quando esegue interventi ed opere sul suolo pubblico o nel sottosuolo per l'esercizio dei servizi affidati, deve provvedere al ripristino dei luoghi manomessi secondo criteri di buona tecnica, al fine di contenere nel limite del possibile i disagi per i cittadini e secondo le modalità contenute nel contratto di servizio.

Art. 7 - Cooperazione del Comune

Il Comune si impegna ad agevolare l'attività della Società per il miglior espletamento dei servizi, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Il Comune in particolare si impegna ad informare, documentare e sentire preventivamente la Società in materia di sviluppo urbanistico, relativamente agli aspetti connessi con la gestione dei servizi e con la localizzazione dei relativi impianti. Consentirà inoltre l'accesso a tutte le informazioni in possesso dell'Amministrazione, necessarie e connesse all'attività aziendale, senza alcun addebito di costi.

Art. 8 - Società partecipate

La Società potrà promuovere la costituzione o partecipare ad altre società di capitale o consorzi solo per lo svolgimento di attività strumentali e/o funzionali all'attività sociale e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2361 Cod. Civ.

Art. 9 - Facoltà di incarichi a soggetti terzi

La Società potrà procedere all'affido a terzi per l'effettuazione di determinate fasi delle attività di servizio nel rispetto dei vincoli predeterminati dal c.c.n.l. di lavoro e previa verifica del contenimento dei costi a parità di qualità nell'erogazione del servizio. Resta comunque inteso

che le eventuali attività affidate a terzi non dovranno perseguire in assoluto riduzioni dell'organico aziendale.

Nel caso di appalto la Società dovrà inserire nei contratti la clausola di applicare o far applicare nei confronti dei dipendenti condizioni non inferiori dei contratti di categoria, ai sensi dell'art. 36 della L. 20/5/70 n. 300.

Art. 10 - Indagini demoscopiche sul livello di gradimento dei servizi

La Società dovrà, almeno ogni triennio, commissionare ad istituti di comprovata esperienza una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici erogati ai clienti. Tale ricerca demoscopica dovrà, tra l'altro, riferirsi alle attività che hanno riscontrato delle lamentele da parte dei cittadini-clienti ed essere articolata sui Comuni dove opera la Società.

I risultati degli studi e delle ricerche, adeguatamente commentati da parte della società incaricata, dovranno essere portati a conoscenza dei Consigli comunali e trasmessi agli organismi preposti alla tutela dei consumatori.

Art. 11 - Tariffe, prezzi e condizioni di fornitura

Le tariffe, i prezzi e le condizioni di fornitura dei servizi aziendali saranno determinati dalla Società in base ai criteri e secondo le procedure vigenti in materia ed in particolare in conformità alle direttive dell'Autorità di servizio competente.

Nei limiti di cui al comma precedente e nel caso in cui non sussistano le limitazioni di carattere normativo o determinate dalla competente Autorità, la Società - nell'ambito delle direttive impartite dal competente Consiglio comunale - potrà praticare tariffe, prezzi o condizioni di fornitura tenendo conto di particolari segmenti del mercato dei servizi stessi, della corretta copertura dei costi e di un adeguato margine di redditività.

Art. 12 - Liberalità

La Società erogherà liberalità nei limiti di cui al proprio Statuto, privilegiando la copertura di oneri e spese sostenuti da cittadini non abbienti per la fruizione di servizi pubblici.

Art. 13 - Certificazione del Bilancio

Il Bilancio della Società, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione - ai sensi della legge 7/6/1974, n. 216 e del D.P.R. 31/3/1975, n. 136 - da parte di imprese abilitate a certificare società con azioni quotate in Borsa.

La relazione annuale di certificazione del bilancio dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti locali partecipanti alla Società.

Art. 14 - Prospetti contabili redatti secondo linee di servizio

La Società dovrà predisporre un prospetto, indipendentemente dagli obblighi di legge e anche avvalendosi di sistemi extracontabili, che rilevi separatamente i costi e i ricavi riferibili ad ogni gestione al fine di individuare il risultato parziale d'esercizio conseguito. La ripartizione dei costi e ricavi comuni a tutti i servizi gestiti dovrà essere effettuata secondo criteri presta-

biliti ed adeguatamente illustrati all'atto della presentazione del sopradetto prospetto, che sarà consegnato all'Assemblea dei soci prima dell'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Art. 15 - Durata ed entrata in vigore

Il Comune si impegna a sottoporre alla Società il presente atto per la sottoscrizione entro 5 giorni dall'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese.

Ogni eventuale modificazione consensuale al presente contratto dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative.

La durata del presente contratto è analoga a quella stabilita nello Statuto per la Società.

CAPO II

FUTURI ACCORDI SULLA PARTECIPAZIONE DI ENTI LOCALI E PRIVATI

Art. 16 - Accordi futuri sulla partecipazione

La Società ed il Comune, in particolare quale Socio di maggioranza, si impegnano a definire accordi con le altre amministrazioni pubbliche locali interessate, alla luce dei seguenti principi:

A) Partecipazione delle Amministrazioni degli Enti Locali e rapporti di collaborazione

Il Comune, nel rispetto dei documenti programmatici precedentemente approvati, si impegna a detenere almeno il 51% del Capitale della Società ed a promuovere e favorire la partecipazione di altri Enti Locali alla Società o la collaborazione con la stessa nell'obiettivo del reciproco miglioramento dei servizi pubblici gestiti e della standardizzazione della qualità dei servizi erogati. A tal fine il Comune si impegna a:

- consentire, prioritariamente, la partecipazione di tutti gli Enti Locali interessati, predeterminando per il periodo di tre anni, le seguenti condizioni:
 - invito al Consiglio d'Amministrazione a prevedere l'aumento del Capitale Sociale con rinuncia del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ. e contestuale riconoscimento del valore massimo determinato dall'esperto nominato dal Presidente del Tribunale in caso di conferimento dei beni da parte dell'Ente Locale;
 - invito al Consiglio d'Amministrazione a prevedere l'aumento del Capitale Sociale e la rinuncia del diritto di opzione in caso di versamento dell'importo in contanti, senza la previsione di alcun sovrapprezzo delle azioni;
 - cessione delle azioni al valore nominale da parte del Comune ad altro Ente Locale;
- consentire comunque, trascorso il periodo di cui al punto precedente, la partecipazione degli Enti Locali, garantendo analoghe condizioni di cui sopra qualora accettato all'unanimità anche dagli altri soci compartecipi al Capitale Sociale; in caso contrario il Comune si impegna comunque ad individuare formule alternative, agevolando la partecipazione dell'Ente Locale;
- invitare il Consiglio d'Amministrazione ad attivarsi per sottoporre agli Enti interessati convenzioni per la gestione in concessione dei servizi pubblici, stipulando con gli stessi appositi contratti di servizio, che prevedano complessivamente analoghe condizioni a quelle erogate a tutti i clienti della Società;

- invitare il Consiglio d'Amministrazione della Società ad attivarsi per sottoporre agli Enti Locali interessati convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o fasi degli stessi, al fine di contenere complessivamente i costi di esercizio.

B) Partecipazione di altri Soggetti operanti nel settore di riferimento dell'Azienda

Il Comune conferma l'opportunità di ricercare e proporre la partecipazione azionaria nella Società, ancorché di minoranza, di soggetti terzi pubblici e/o privati operanti nei settori di riferimento della Società al fine di acquisire tecnologie per l'ulteriore miglioramento complessivo dei servizi erogati e/o per l'estensione dell'attività su altri ambiti territoriali. In caso di svolgimento di fasi delle diverse attività il Comune ribadisce l'opportunità di procedere alla costituzione di specifiche società strumentali e funzionali a quelle della Società affidataria dei servizi pubblici.

C) Partecipazione dei cittadini

Il Comune e la Società si impegnano a ricercare ed individuare le formule idonee per favorire l'ingresso dei cittadini nella Società, anche attribuendo agli stessi azioni privilegiate nel limite del 5% del capitale sociale. In particolare dette azioni privilegiate saranno prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale.

D) Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale

Il Comune si impegna a riservare ai soci terzi fino a due Consiglieri d'Amministrazione e fino a due componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, in considerazione dell'entità della partecipazione.

CAPO III

SETTORI DI NECESSARIA AUTOREGOLAMENTAZIONE AD OPERA DELLA SOCIETÀ'

Art. 17 - Accesso agli atti societari, informazione e partecipazione dei cittadini

Al fine di garantire necessaria trasparenza alla propria attività, la Società è tenuta ad adottare regole che, secondo i principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, consentano il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

La Società si impegna ad informare almeno annualmente i cittadini-clienti sugli aspetti rilevanti dell'attività sociale. Detta informazione potrà essere effettuata, a discrezione della Società, anche tramite redazionali sulla stampa locale.

Inoltre la Società sarà tenuta ad informare adeguatamente i clienti sul razionale utilizzo dei servizi erogati, con particolare riferimento alle modalità tecnico-amministrative di fruizione dei servizi nonché sul risparmio energetico e sulla sicurezza.

Altre azioni di informazione e sensibilizzazione saranno effettuate dalla Società nei confronti degli studenti.

I suggerimenti per il miglioramento dei servizi proposti dai cittadini saranno attentamente valutati ed esaminati, impegnando la Società a motivare l'eventuale mancata adozione delle proposte formulate.

Art. 18 - Appalti di lavori, forniture e servizi

Per la conclusione di contratti per l'affidamento di appalti di lavori e forniture di beni o servizi, la Società è tenuta a garantire la concorrenzialità fra i possibili offerenti e la massima trasparenza nelle proprie procedure.

Per settori ed ambiti non disciplinati da specifica normativa direttamente applicabile alla Società, la stessa dovrà dotarsi di apposita regolamentazione che, nel rispetto dei principi di cui sopra, determini le modalità procedurali per la scelta del contraente e definisca gli ambiti di competenza in materia contrattuale del Direttore Generale.

Art. 19 - Personale dipendente

Il possesso di un organico con elevata capacità professionale è un elemento necessario ed irrinunciabile per l'attività della Società.

Al fine di garantire che tale genere di risorsa non venga meno, la Società, per l'assunzione di nuovo personale, è tenuta ad esperire idonee formule e procedure atte a selezionare fra i candidati coloro che risultano possedere in misura maggiore le qualità attitudinali e professionali richieste per il corretto svolgimento della mansione offerta.

La Società dovrà in tal modo dotarsi di una propria regolamentazione interna che, ove non diversamente disciplinato da specifiche normative di settore o dai c.c.n.l. applicabili, determini le modalità procedurali per l'assunzione del personale, nel rispetto dei seguenti principi:

- adeguata pubblicizzazione degli avvisi di selezione;
- massima imparzialità nelle operazioni di esame dei candidati;
- trasparenza nelle procedure.

La Società è tenuta alla tutela morale e materiale del proprio personale dipendente e provvederà ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

In caso di affidamento del servizio da parte degli Enti Locali, la Società si impegna a ricercare formule adeguate per il passaggio alla Società del personale addetto, valorizzando le figure professionali presenti nelle precedenti gestioni dei servizi affidati.

Il Comune e la Società, inoltre, attribuiscono rilevanza strategica alla formazione del personale dipendente, ritenendo che la professionalità del personale potrà garantire anche in futuro l'erogazione di servizi qualitativi e affidabili.

SCHEMA DI STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata "Azienda Servizi Municipalizzati", in sigla "A.S.M. S.p.A."

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Rovereto, via Manzoni n. 24.

Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali e succursali.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente Azienda dei Servizi Municipalizzati del Comune di Rovereto, ed ha per oggetto l'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, raccolta, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori energetico, ecologico e della trasmissione dati.

In particolare rientrano nell'ambito operativo della Società le attività connesse ed inerenti:

- al ciclo integrale delle acque;
- alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altri fonti energetiche;
- alla distribuzione di gas combustibili;
- alla raccolta, al trasporto ed al trattamento finale dei rifiuti;
- alla trasmissione dati.

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e o ritenute utili.

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può:

- stipulare contratti per il finanziamento delle iniziative, eventualmente anche richiedendo finanziamenti ai propri soci;

- procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituenti;
- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa;
- operare, nell'ambito dell'oggetto sociale, anche nel settore del trasporto e dell'autotrasporto per conto terzi, sia direttamente sia affidando detta attività ad imprese iscritte all'Albo dei trasportatori per conto terzi.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; nello stesso ambito è, inoltre, legittimata a prestare servizi di consulenza.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a L. ed è suddiviso in n. azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 (mille).

Il capitale sociale sarà costituito da denaro o da beni in natura o da crediti nei modi e nelle forme di legge.

La Società, per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere, inoltre, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione, fino ad un massimo del 5% del capitale sociale; esse avranno il trattamento previsto dall'articolo successivo.

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 - Le azioni

Le azioni sono indivisibili.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, nonché, eventualmente, nelle assemblee riservate ai soli azionisti ordinari.

Le azioni privilegiate che saranno prive del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, avranno il seguente trattamento quanto a profili patrimoniali:

- sull'utile d'esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 26, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2 % del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità

dell'Assemblea: in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;

- in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

Art. 7 - Liberazione delle azioni

In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte sarà effettuata, anche mediante il conferimento di crediti o di beni in natura, nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Nominatività delle azioni

Tutte le azioni sono nominative.

Art. 9 - Detenzione e trasferimento di azioni

Per tutta la durata della Società, il Comune di Rovereto detiene la maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili.

Le azioni ordinarie possono essere sottoscritte, acquistate, alienate e detenute solamente da soggetti (enti pubblici e/o privati) esercenti attività di erogazione di pubblici servizi nei settori di cui all'articolo 4 del presente Statuto sociale o esercenti attività comunque affini e/o complementari rispetto a queste.

Le azioni privilegiate saranno offerte prioritariamente agli utilizzatori dei servizi della Società ed ai dipendenti della stessa.

E' compito del Consiglio di Amministrazione verificare la presenza dei requisiti soggettivi, di cui al secondo comma del presente articolo, in capo ai nuovi titolari di azioni ordinarie. In caso di mancanza dei predetti requisiti soggettivi il Consiglio di Amministrazione deve rifiutare l'iscrizione nel libro soci del soggetto privo dei requisiti.

La normativa pattizia di cui ai precedenti commi si applica anche nell'ipotesi di conversione delle obbligazioni convertibili.

Art. 10 - Obblighi dei soci e loro domicilio

La qualità di azionista importa adesione all'Atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 11 - Composizione delle Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti gli azionisti intestatari di azioni ordinarie.

L'Assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci.

Le deliberazioni Assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - Convocazione delle Assemblee

Le Assemblee, di norma, sono convocate presso la sede sociale o, comunque, nel territorio nazionale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- una prima volta, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi da quella data;
- una seconda volta entro il trentuno dicembre di ogni anno.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione da pubblicarsi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, ove esistano, su due quotidiani locali editi nella Regione Trentino Alto Adige o in essa generalmente diffusi, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare. Sono tuttavia valide le Assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione ed impedire ogni decisione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In deroga al disposto dell'articolo 2367 del codice civile:

- l'Assemblea ordinaria deve essere convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti azionisti ordinari che rappresentino almeno un decimo della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie;
- l'Assemblea straordinaria deve essere convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

In entrambi i casi i soci devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina, tra gli intervenuti, il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando ne faccia richiesta l'Organo di amministrazione o l'Assemblea, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 14 - Intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervento in Assemblea ordinaria tutti i soci intestatari di azioni ordinarie che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea e che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di intervento in Assemblea straordinaria tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea e che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione.

Il socio titolare di azioni ordinarie può farsi rappresentare nelle Assemblee ordinarie e straordinarie mediante delega scritta, con i limiti e le modalità di legge, esclusivamente dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo nove.

Il socio titolare di azioni privilegiate può farsi rappresentare nelle Assemblee straordinarie mediante delega scritta, con i limiti e le modalità di legge.

Art. 15 - Validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. nominare gli Amministratori ed i Sindaci;
2. nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente del Collegio Sindacale;
3. determinare il compenso degli Amministratori;
4. approvare il bilancio;
5. approvare il budget, il piano programma e il piano pluriennale degli investimenti;
6. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società legittimamente sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere confermati.

Art. 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni agli Amministratori.

Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

1. predisposizione e modifica di contratti di servizio;
2. nomina, sospensione e licenziamento del Direttore Generale;
3. alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore a L. 500.000.0000.=, per ogni singola transazione;
4. acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
5. fidejussioni, prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti per importi superiori a L. 100.000.000.=, per ogni singolo atto;
6. compravendite e permuta di beni immobili di valore superiore a L. 500.000.000.=, per ogni singolo immobile;
7. assunzione di mutui.

Art. 19 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli venuti meno, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, i Consiglieri rimasti in carica sono tenuti a convocare l'Assemblea ordinaria, entro due mesi, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 20 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al mese. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato anche tramite fax o telegramma, almeno tre giorni prima di tale data.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21 - Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge.

TITOLO V

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Il Presidente esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, all'Amministratore più anziano per età anagrafica.

Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 23 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con incarico della durata di quattro anni, rinnovabile.

Il Direttore Generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione operativa della Società, ed in particolare:

1. assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
2. provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;
3. coordina l'opera dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dal contratto di lavoro;
4. adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
5. firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o degli Amministratori;
6. provvede, su delega del Consiglio di Amministrazione, alla stipula di contratti di importo inferiore a L. 200.000.000.= per ogni singolo contratto;
7. su delega del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti, con facoltà di delegare altri dipendenti della Società;
8. esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dagli altri Organi Amministrativi.

TITOLO VI

I SINDACI

Art. 24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e dalle norme di legge in materia.

Il compenso da corrispondere ai Sindaci è quello previsto dalle tariffe professionali in vigore. Qualora dette tariffe prevedano un minimo ed un massimo, detto compenso sarà pari all'importo minimo.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Art. 25 - Esercizio sociale, bilancio, budget, piano programma e piano pluriennale degli investimenti

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro il trenta novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del budget per l'esercizio successivo, del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 dicembre.

Art. 26 - Ripartizione degli utili

Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5 % alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale.
- il 25 % per cento alla riserva statutaria,
- il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle azioni privilegiate, è attribuito ai soci in proporzione del capitale sociale posseduto e verrà distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea, che è autorizzata a destinare a liberalità fino al due per cento dell'utile netto.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 27 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere sono devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo tra i due arbitri precedentemente nominati.

In caso di disaccordo il terzo arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione alla Sede sociale su istanza della parte più diligente o di ciascuno dei due arbitri nominati. Nello stesso modo si procede alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi abbia provveduto.

Circa i termini di adempimento valgono le norme del codice civile per la messa in mora dell'obbligato.

Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare secondo equità quale amichevole compositore, senza l'osservanza di particolari formalità di procedura. Gli arbitri sono esonerati dal deposito del lodo.

Art. 29 - Disposizioni integrative

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal codice civile e dalle leggi in materia vigenti all'atto dell'applicazione.